Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 1107

EMENDAMENTI

Art. 1

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(IMU - Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

- #1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
- #2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400» e al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
- #3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

#Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

#5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n=201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.ù

Grellis De Cisto URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Art. 1

E' sostituito dal seguente:

Articolo 1

(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

- 1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,-decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
- 2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600".

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Art. 1

E' sostituito dal seguente:

Articolo 1

(IMU - Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole:"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole:"euro 400" sono sostituite dalle parole:"euro 600".

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

ha Ber

ŬRAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Art. 1

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

1.4

2

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della Legge 228 del 2012."

Sen.ce ALBERTI CASELLATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART 1

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.»

SEN. 2

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERKO

JEM FPAVETY

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente:

1 bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.

11.4

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento A.S. 1107/ D.L. 102/2013

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondere proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Emendamento A.S. 1107/ D.L. 102/2013

All'articolo 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 13, al comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto:

L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del Maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente:

L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto

1.10

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

10

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente:

L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi... Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.

1.11

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

LINEE DI INTERVENTO

ELIMINAZIONE DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELLE IMPRESE

Emendamento

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis (Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."

Motivazioni

L'emendamento si propone di escludere dall'IMU gli immobili strumentali delle imprese di proprietà delle stesse. Si ritiene, infatti, che gli immobili utilizzati dalle imprese per scopi produttivi non possono essere qualificati quale accumulo di patrimonio in quanto hanno una finalizzazione ben precisa: quella della produzione del reddito d'impresa.

Proprio per questo motivo per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, le imposte patrimoniali quali l'IMU costituiscono solamente una duplicazione dell'imposizione. E' vero, infatti, che gli immobili strumentali all'attività dell'impresa (sia per natura che per destinazione) concorrono a formare il reddito d'impresa in modo implicito dando un contributo indiretto alla produzione dell'utile dell'esercizio come, ad esempio, può avvenire per l'immobile utilizzato come capannone artigianale, negozio, ovvero, in generale, come sede dell'impresa.

Relazione tecnica

L'emendamento ha un impatto stimato in circa 9 mld di euro.

1.0.1

Sen. Luciano Rossi



SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

Articolo 1-bis

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986."

1.0.2

SEN. BERGE

SEN. ZELLERY

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEM PALERTO

EMENDAMENTO A.S. 1107

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Jacobsolo

«Articolo 1-bis (Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. "

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento."

SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MULINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

1.0.3

LINEE DI INTERVENTO

RIDUZIONE ALLA META' DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELLE IMPRESE

Emendamento

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis (Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."

Motivazioni

L'emendamento propone di ridurre del 50% l'IMU dovuta sugli immobili strumentali delle imprese di proprietà delle stesse. Si ritiene, infatti, che gli immobili utilizzati dalle imprese per scopi produttivi non possono essere parificati ai fini della tassazione IMU, alle abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case). Si tratta, infatti, di immobili che hanno una finalizzazione ben precisa: quella della produzione del reddito d'impresa.

Proprio per questo motivo per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, le imposte patrimoniali quali l'IMU costituiscono una duplicazione dell'imposizione. E' vero, infatti, che gli immobili strumentali all'attività dell'impresa (sia per natura che per destinazione) concorrono a formare il reddito d'impresa in modo implicito, dando un contributo indiretto alla produzione dell'utile dell'esercizio come, ad esempio, può avvenire per l'immobile utilizzato come capannone artigianale, negozio, ovvero, in generale, come sede dell'impresa.

Relazione tecnica

L'emendamento ha un impatto stimato di circa 4,6 mld di euro.

1.0.4

Sen. Luciano Rossi



SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

Articolo 1-bis

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.»

1.0.5

SEN. BERG

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEM. PALERTO

EMENDAMENTO A.S. 1107

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis (Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento."

LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Art. 2

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole " 10 milioni" con le seguenti "48,3 milioni" (fondo acquisto 1º casa giovani)

all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti "519,1" (CIG)

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEHANO

91

Art. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424,comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.».

Ino Deliver

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

LINEE DI INTERVENTO

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE IMU ALLE IMPRESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Emendamento

All'articolo 2, comma 1, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"

Motivazíoni

L'emendamento è finalizzato ad equiparare al trattamento previsto per gli immobili costruiti dalle imprese edili, e rimasti invenduti, quelli oggetto di ristrutturazione edilizia. E' del tutto evidente, infatti, che anche nell'ipotesi di immobili acquisiti da imprese edili sui quali, le stesse, hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia, rimasti successivamente invenduti si rende necessario riconoscere l'esenzione IMU.

2.3

Sen. Luciano Rossi



EMENDAMENTO A.S. 1107

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "fabbricati" a "vendita", con le seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita".

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

fussi

SENATO DELLA REPUBBLICA

AS 1107

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole—"fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,", aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

SEN. BERGER

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEA. PALERTO

Art. 2

Articolo 2

Al comma 5, dopo le parole:"e non concesso in locazione," aggiungere le seguenti:"da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, "

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

Le aggiungere il seguente comma:

- March

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

me gleti Cevellin plidets

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Thomas Stefano 26

Art. 2

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE GRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANG

Art.2

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Bertorotta, Vacciano, Molinari, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Santangelo

Art.2

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

becameri

«9-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, ii contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di-cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»

Bulgarelli, Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Lezzi, Bertorotta, Mangili, Blundo

Art.2

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano-locati.»

Lezzi, Bulgarelli, Vacciano, Molinari, Bottici, Pepe, Bertorotta, Mangili

Art.2

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

Vacciano, Molinari, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

EMENDAMENTI AS.1107

Art.2

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "fabbricati costruiti" aggiungere le seguenti: "e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, "

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Jacour

ARTICOLO 2 (Altre disposizioni in materia di IMU) Immobili merce esenti per tre anni

Al comma 2, lett. a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati."

MOTIVAZIONE

Appare opportuno ripristinare, anche ai fini dell'esenzione obbligatoria dei fabbricati invenduti delle aziende edilizie, il limite di tre anni dall'avvenuta costruzione, oltre i quali l'esenzione non è più applicabile, limite già considerato (ai fini dell'agevolazione facoltativa comunale) dal comma 9-bis del dl 201 del 2011, nella versione previgente alla sostituzione operata con il comma 2, qui oggetto di proposta di integrazione.

Appare infatti irragionevole che l'esenzione possa applicarsi indefinitamente, atteso che la tassazione patrimoniale immobiliare svolge anche un ruolo di impulso ad un utilizzo efficiente dei patrimoni-immobiliari. Tale ruolo è in questo periodo indebolito dalla perdurante crisi economica. Nella prospettiva di una ripresa, l'attuale formulazione della norma di esenzione non concorre a stimolare la moderazione dei prezzi di offerta e la stessa dinamica del mercato.

Sen. Luciano Rossi

ART. 2

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sostituire la lett. b) con la seguente: "b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso.;
- b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "dei soci assegnatari," aggiungere le seguenti: ", nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

GIBHNO

2.14



Relazione

Gli Enti gestori delle Case Popolari, comunque denominati, tutti associati a Federcasa, in base al testo dovranno versare la seconda rata 2013 dell'imposta IMU a differenza delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dei fabbricati costruiti dalle imprese private invenduti.

L'applicazione ed il versamento di tale imposta comporterebbe il dissesto degli IACP, comunque denominati, (ATER, ALER, ecc.) che già soffrono di mancanza di attenzioni e finanziamenti e dedicano la loro missione alle categorie sociali più deboli.

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati risultano essere soggetti all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione nella misura prevista per la prima casa.

Il precedente regime ICI (art. 1, co. 3 del DL 93/2008) prevedeva espressamente l'esenzione dall'imposta oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, stabilisce che gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP comunque denominati non dovranno corrispondere la prima rata dell'IMU mentre per la seconda rata tale patrimonio è soggetto all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione per la prima casa come previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'esborso per la seconda rata 2013 dell'IMU, che si aggiunge alle già onerose imposte ordinarie, graverà pesantemente sui bilanci degli IACP comunque denominati, enti che fruiscono dell'unico gettito costituito dai canoni di affitto che ammontano a circa 100 euro/mese per alloggio. La situazione che si verrebbe a creare dimezzerebbe la possibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili - che produce annualmente circa 200 milioni di investimenti - con il conseguente degrado degli edifici e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri, fino a comportare il dissesto economico degli enti dell'edilizia residenziale pubblica.

Emendamento

AS 1107

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa-integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici)

Art. 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lett. b) con la seguente: "b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso.;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "dei soci assegnatari," aggiungere le seguenti: ", nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

MANDELLI

32

Relazione

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati risultano essere soggetti all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione nella misura prevista per la prima casa.

Il precedente regime ICI (art. 1, co. 3 del DL 93/2008) prevedeva espressamente l'esenzione dall'imposta oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, stabilisce che gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP comunque denominati non dovranno corrispondere la prima rata dell'IMU mentre per la seconda rata tale patrimonio è soggetto all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione per la prima casa come previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'esborso per la seconda rata 2013 dell'IMU, che si aggiunge alle già onerose imposte ordinarie, graverà pesantemente sui bilanci degli IACP comunque denominati, enti che fruiscono dell'unico gettito costituito dai canoni di affitto che ammontano a circa 100 euro/mese per alloggio.

La situazione che si verrebbe a creare dimezzerebbe la possibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili - che produce annualmente circa 200 milioni di investimenti - con il conseguente degrado degli edifici e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri, fino a comportare il dissesto economico degli enti dell'edilizia residenziale pubblica. L'emendamento è volto a ripristinare l'esenzione dell'imposta IMU, come già avvenuto per a prima rata per le case popolari, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.



Federcasa Proposta di emendamento

Atto Senato n. 1107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Emendamenti all'articolo 2:

Al comma 2 sostituire la lett. b) con la seguente:

"b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso."

2.16

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "dei soci assegnatari," aggiungere le seguenti:

"nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,"

Relazione

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati risultano essere soggetti all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione nella misura prevista per la prima casa.

Il precedente regime ICI (art. 1, co. 3 del DL 93/2008) prevedeva espressamente l'esenzione dall'imposta oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, stabilisce che gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP comunque denominati non dovranno corrispondere la prima rata dell'IMU mentre per la seconda rata tale patrimonio è soggetto all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione per la prima casa come previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'esborso per la seconda rata 2013 dell'IMU, che si aggiunge alle già onerose imposte ordinarie, graverà pesantemente sui bilanci degli IACP comunque denominati, enti che fruiscono dell'unico gettito costituito dai canoni di affitto che ammontano a circa 100 euro/mese per alloggio.

La situazione che si verrebbe a creare dimezzerebbe la possibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili - che produce annualmente circa 200 milioni di investimenti - con il conseguente degrado degli edifici e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri, fino a comportare il dissesto economico degli enti dell'edilizia residenziale pubblica.

Sen. Luciano Rossi

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 2, al comma 2 sostituire la lett. b) con la seguente:

"b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso."

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "dei soci assegnatari," aggiungere le seguenti:

"nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,"

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto-il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

All'articolo 2, comma 2, lettera b), prima delle parole "agli alloggi regolarmente assegnati", aggiungere le parole "a decorrere dall'anno 2013,".

Sen.-Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

All'articolo 2, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

c) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e_di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel Novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel Maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

LINEE DI INTERVENTO

DEDUCIBILITA' DELL'IMU DAL REDDITO D'IMPRESA E DAL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato."

Motivazioni

L'emendamento propone di rendere l'IMU deducibile dal reddito d'impresa e dal valore della produzione soggetto a tassazione ai fini dell'IRAP.

Si ritiene, infatti, che debba essere mantenuto quanto prima l'impegno del Governo contenuto nel DL n. 54 del 2013 di rendere l'IMU integralmente deducibile dal reddito d'impresa.

Occorre sottolineare che l'indeducibilità dell'imposta comunale viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU, gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica, rappresenti un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e, pertanto, deve esserne riconosciuta la piena deducibilità.

2.20

Sen. Luciano Rossi



SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

Articolo 2

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.»

SEN. BERGE

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTUS

AS 1107 Emendamento

Articolo 2

Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari aggiungere le seguenti: nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti-nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Conseguentemente

All'articolo 15 comma 3 apportare le seguenti modificazioni

Sostituire 2.952,9 con il seguente: 2.954,9 Sostituire 555,3 con il seguente: 557,3

2.22

ILLUSTRAZIONE

L'emendamento intende rettificare la normativa vigente in materia di configurazione dell'abitazione posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero e iscritto al'anagrafe dei residenti all'estero ripristinando quanto disposto dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, che ha stabilito che «.... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata» norma superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia. Successivamente il D.L. 16/2012 ha previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità. Considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come "secondaria" con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche. Con riguardo invece ai Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, questi avendo la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa. Fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria. Alla luce di queste evidenze si é creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54. Si intende pertanto confermare con questo emendamento la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazione dei cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni come quella della "non locazione". Il Governo, inoltre, si è impegnato in più occasioni a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliare dei residenti oltre confine, in chiara ottemperanza con quanto sancito dalla legge 75/93. La configurazione di "abitazione principale" e la conseguente sospensiva del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comporta un onere alquanto limitato che si configurerebbe rapportabile a circa 2 milioni di euro.

All'articolo 2, al comma 4, al primo periodo, dopo le parole "dei soci assegnatari", aggiungere le parole "nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

11

AS 1107 Emendamento

Articolo 2

Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari aggiungere le seguenti: nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il-limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2.29

ILLUSTRAZIONE

L'emendamento intende rettificare la normativa vigente in materia di configurazione dell'abitazione posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero e iscritto al'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) ripristinando quanto disposto dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, che ha stabilito che «.... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata» norma superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia. Successivamente il D.L. 16/2012 ha previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità. Considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come "secondaria" con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche. Con riguardo invece ai Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, questi avendo-la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa. Fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria. Alla luce di queste evidenze si é creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54. Si intende pertanto confermare con questo emendamento la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazione dei cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni come quella della "non locazione". Il Governo, inoltre, si è impegnato in più occasioni a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliare dei residenti oltre confine, in chiara ottemperanza con quanto sancito dalla legge 75/93. La configurazione di "abitazione principale" e la conseguente sospensiva del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comporta un onere alquanto limitato che si configurerebbe rapportabile a circa 2 milioni di euro.

AS 1107 Emendamento

Articolo 2

Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari aggiungere le seguenti: nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Di Biagio

All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, le parole "1° Luglio" sono sostituite da "1° Gennaio"

All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del D.L. n. 78/2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.26

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art.2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

divori

4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi.

Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili, Castaldi, Blundo, Petrocelli, Girotto, Santangelo

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art.2

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del periodo.

Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

Molinari

All'articolo 2, al comma 5, sopprimere le parole" dal personale appartenente alla carriera prefettizia".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

ARTICOLO 2

(Altre disposizioni in materia di IMU) Irretroattività riconoscimento ruralità dei fabbricati

Il comma 5- ter è sostituito dal seguente:

5-ter: "A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda."

Motivazione

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.

Il riconoscimento retroattivo quinquennale inserito dalla Camera dei Deputati con l'attuale comma 5-ter, non solo appare incongruo sotto il profilo dell'ordinamento giuridico-fiscale, ma costituisce un'ingente perdita di gettito per i Comuni – in particolare quelli a vocazione agricola – che non viene compensata da alcuna assegnazione di risorse statali

Sen. Luciano Ross

Art. 2

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge-30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Art. 2

Dopo il comma 5 ter aggiungere il seguente:

5 quater Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole:", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del DPR n. 917 del 1986, le parole:"agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

EMENDAMENTO

Art. 2

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

"5-quater. I Comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima."

Sen. Anna Bonfrisco

Z Z



All'articolo 2, dopo il comma 5 ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

Al relativo onere, si provvede come segue:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

2.34

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

EMENDAMENTI AS.1107

ART.2

Dopo il comma 5-ter ,aggiungere il seguente:

Bularall

«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.»

2.35

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, CRIMI, MORRA, SANTANGELO

53

EMENDAMENTI A.S. 1107

ART. 2

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";
- b) alla lettera i), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo.

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, CATALFO

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. E' sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4-dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

La-RT stimava, nel 2011, un maggior gettito derivante dall'innalzamento del moltiplicatore da 60 a 65 pari a circa 325 mln di euro a decorrere dal 2013.

2.37

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. E' sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

ARTICOLO 2-bis

(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti) Facoltà ISEE per equiparazione abitazioni in comodato

Al comma 1, ultimo periodo, le parole "ivi compreso" sono sostituite dalle parole "anche attraverso".

Motivazione

Tra i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni, dell'agevolazione riguardante l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, figura nel_nuovo testo approvato dalla Camera dei Deputati, il riferimento al limite dell'ISEE, che sembrerebbe obbligatorio.

Tale previsione è incongrua e inutilmente lesiva dell'autonomia tributaria dei comuni che si identifica anche nella libertà di decidere eventuali agevolazioni ed esenzioni dai tributi, attraverso lo strumento del regolamento comunale. Si propone pertanto l'emendamento in parola, che rende_facoltativo il riferimento all'ISEE.

Sem Luciano Rossi

2-bis-1

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE AS 1107

Articolo 2-bis

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime."

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTU

2.6is. 2

Comme

All'articolo 2-bis, aggiungere infine il seguente:

2-ter. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 gli immobili ad uso produttivo.

All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Sen. Bellot

Sen. Bitonci



Comme

All'articolo 2 bis, è infine aggiunto il seguente:

2-ter. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.917.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Sen. Bellot

Sen. Bitonci



Grame

All'articolo 2 bis, è infine aggiunto il seguente!

2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Sen. Bellot

Sen. Bitonci



Gmme

All'articolo 2 bis è infine aggiunto il seguente!

2 ter. A partire dal 1º Luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.

Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione.

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci



Ghme

All'articolo 2 bis è infine aggiunto il seguente!

2 ter. A partire dal 1° Luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto-il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

2-63.

EMENDAMENTO

Art. 2-bis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 2-ter Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP

- 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento.
- 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
- 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in **2**00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'art. 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Sen. Anna Bonfrisco

2-lis.0.1



EMENDAMENTO

Art. 2-bis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 2-ter Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi

- 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".
- 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
- 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'art. 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Sen. Anna Bonfrisco

2.6.0.2



EMENDAMENTO

Art. 2-bis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 2-ter Soppressione moltiplicatore categorie catastali

- 1. Al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 13, comma 4, lettera d., sopprimere la frase cha va dalle parole "tale moltiplicatore" fino alla fine
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 >>.

Conseguentemente, all'art. 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Sen. Anna Bonfrisco



2.6.0.3

S 1107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Emendamento

Dopo l'articolo 2-bis inserire il seguente:

"Art. 2-ter

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene

Nece, Ento Dent, Lo-fo, Ma, Farsone, Franken

pignorato o sequestrato.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

2-63.0.4

EMENDAMENTO

Art. 2-bis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 2-ter Deduzione IRPEF per redditi da locazione

- 1. All'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per-cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento". La disposizione di cui di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 >>

Conseguentemente, all'art. 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Sen. Anna Bonfrisco

2-lis.0.5



All'articolo 3, dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

1 bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 3

Sopprimere il comma 2-bis.

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTO

All'articolo 3, dopo il comma 2 bis, è aggiunto il seguente:

2 ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 Dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 3, dopo il comma 2 bis, è infine aggiunto il seguente:

L'articolo 6, comma 5-quater del D.L. 2 Marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 3, dopo il comma 2-bis, è infine aggiunto il seguente:

Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Interprotazione antentica del requisito di iserizione alla previdenza. Apricole gi fimi dell'into

Doto L'ARTICOL3

Aggiungere il seguente

" ART. 3-615

- 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

MOUVAIONE

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);
- la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla letture della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;
- ai fond ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro sulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione,

Sen. Luciano Rossi

Pagamento dell'1910 da parte degli all'illinistrato

L'ARTIUL

Aggiungere il seguente articolo 🟅

& ART. 3-bis

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale. " 🥎

MOTIVAZIONE

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'Imposta, da parte dell'amministratore di condoninio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sort più applicabili in quanto non richiamate: Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, imponeva all'amministratore di presentare, per controlei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (cone l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circulari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto i poteri concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli inmobili con diritti di godimento a tempo parzigle (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà provvedesse al versamento dell'Ici essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono rimasti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 7, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini lell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di lichiarazione Ici. Xelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni "la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini"; invece per la multiproprietà agamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre oligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti pas<u>sivi"</u>

> THORONO Sen. Luzione Rossi 3.0. Z

Nell'IMU, il problema riguarda soprattutto il versamento, poiché per le dichiarazioni il decreto 30 ottobre 2012 di approvazione delle Istruzione per la dichiarazione IMU, precede che sia nel caso di condominio, sia di multiproprietà la dichiarazione debba essere presentata dall'amministratore del condominio o della conunione. Sembra quindi opportuno assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribucione agli amministratori del pagamento dell'IMU, colmando la lacuna normativa emersa.

Sen. Luciano Prossi

inte da parte del Comum

Aggiungere il seguente articolo

- 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
- "5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
- a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
- b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ar fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione si trata della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento

Sen. Luciano Rossi 3.0. 3

del tributo, ai evitare l'applicazione ai sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attoità di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Sen. Luciano Rossi

diserimento dati delidel azioni nyo sul sito viel

Dopo L'ARTIUL 3

Aggiungere il seguente asticolo

« ART. 3-65

All'articolo 10 comma 4 lett b) del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 è abrogato il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

Motivazione

La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione

Il periodo che si chiede di abrogare dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere seconde è indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.

Tale disposizione introduce un adempinento oneroso per il Comune e ridondante poiché le informazioni ricliieste sono già contenute nei documenti pubblicati sul sito, e la trasposizione in un modello uniforme, necessariamente modificato, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.

Sen. Luciano Prossi

Bilancio e regelezioni contabili stime IVO

Varianione del bilancio in conseguenza di saniazioni delle aliquote e detrazioni Gerali

Dolo L'ARTIGLO 3

Aggiungere il seguente articolo

" ART. 3-65

- 1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";
- b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

MOTIVAZIONE

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del mancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato.

Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima – e in alcuni casi doprosa – variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a eguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di menovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chi frito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previ il dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di prinazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica d'cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 2, viene resa applicabile anche all'eserezio finanziario 2013 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di hancio effettuate dai Comuni successivamente alla diffusione dei dati relativi alle assegnazioni statali che

ancora nell'attimo quadrimestro dell'anto inon è avvenuta.

20-

Sen. Luciano Prossi 3.0.5

Modalità di regulazione delle variazioni dell'ima standard e delle accomazioni statali per l'anno 2012

DOPO L'ARTIGE 3

Aggiungere il seguente acticolo

" ART 3-615

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Motivazione

Le stime IMU determinate a maggio 2013 in molti casi si discostano in misura rilevante di quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011 I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Impoeta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accerdo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2012, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti con notevoli modifiche delle assegnazioni statali o del valore dell'Imu ad aliquote di vase, a suo tempe determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stebilità.

n. Luciano Rossi

Dofo L'ARTIUL

Aggiungere il seguente acticolo:

" A RT. 3-615

- 1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.
- 2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
- 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.
- 4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Motivazione

La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU statuard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, ase gnata allo Stato. Tale revisione, concordata con i tecnici ministeriali nel corso della negoziazione del DPCM attuativo del Fondo di solidarietà comunale, appare indispensabile per evitare che in tetane situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensione de produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad inquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà). L'accantonamento di 20 milioni di euro di cui al comma 1, da ripartire a seguito della revisione del gettito, permette di evitare che, a fronte delle modifiche apportate alle assegnazioni, risulti necessario rivedere al ribasso la dotazione di fando di solidarietà della maggioranza dei Comuni, successivamente alla chiusura dell'esercizio finanzatrio, considerando che la dotazione coniplessiva delle risorse resta in ogni caso novariata.

Con il commu 4 si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui ulla socione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fu dei saldi relativi al Patto di stabilità interno

22

3.0.7

Sen' Luciano Rossi

Albri oributi locair e norme connesse alle entrate comunali

Madifiche alle disciplina dell'imposta di suggiorno (art. 4, d. lgs. n. 22 del

2011) DOPO L'ARTIGO 3

Aggiungere il seguente auticolo:

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:
- a) al comma 1,
 - i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
 - ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio-2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in es<u>ame viene stiperata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4</u> del decreto legislativo n 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per

l'importa ai soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

Sen. Luciano Rossi

3.0.8

83

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che la fino deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni),
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed accorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opere a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno diottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel coro dell'esame parlamentare del d.l. 16.

Sen. Luciano Rossi

Proroga entruta in vigore dell'Impesta municipale secondacia

DOPO L'ARTIGLE

Aggiungere il seguente attento

4 ART. 3-63

All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2015".

Motivazione

L'imposta municipale secondaria prevista dal d.lgs. 23 del 2011, contenente "Disposizioni in materia di federalismo municipale" è diretta a sostituire tutti i tributi "minori" di competenza dei Comuni ed in particolare: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e infine, l'additionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il citato d.lgs n.23 ne prevede l'entrata in vigore a partire da 2014, previo regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali volto a dettare la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria. Il citato regolamento a oggi non è stato ad oggi ancora emanato e non apparerealistico ipotizzare che esso sia disponibili entro poche settimane, così da rendere possibile un ordinato avvio del nuovo regime.

Inoltre, i Comuni che intendono affidare la riscossione della nuova imposta non hanno potuto ancora predisporre i bandi di geni, non conoscendo i criteri che la disciplineranno.

Si propone pertagito una proroga dell'entrata in vigore dell'Imu secondaria al 2015, evitando così un ulteriore ago livio di adempimenti in corso d'anno per gli enti locali e per i contribuenti, in un periodo già denso d'inodifiche agli assetti dei tributi locali

Sen. Luciano Rossi

interpretazione autentica definizione agevolata per rumbun locali

Dopo L'ARTIUL

Aggiungere il seguente

MAT. J-bis

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

MOTIVAZIONE

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le certenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intravese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procediment giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascum comune.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore delle citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'any iontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e del connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.

Slowi

interpretazione autentica untili catastali

DOPO L'ARTICL 3

Aggiungere il seguente articolo

ART. 3-65

L'articolo 6, comma 5-quater del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

MOTIVAZIONE

Il d.l. 16 del 2012 ha riformulato gli obblighi di pagamento di diritti e tributi speciali in relazione all'acquisizione di dati e certificazioni di natura catastale ed ipotecaria, mantenendo tuttavia la gratuità per gli accessi e i certificati richiesti "presso gli uffici" dai possessori dell'immobile.

Tale disposizione è stata finora interpretata dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in senso restrittivo, ritenendo cioè che la gratuità dovesse limitarsi ai casi di richieste presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Tale orientamento discrimina in si stificatamente i cittadini che si rivolgono agli sportelli catastali gestiti dai Comuni che attuano operimentazioni di decentramento in tale campo, causando inoltre notevoli appesantimenti procedurali per gli stessi Comuni gestori.

Peraltro, le funzioni catastali sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni dal dl 95 del 2012 che lu integrato il comma 27, art 14, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma proposta dira a ripristinare la necessaria parità di trattamento con riferimento sia ai cittadini coinvolti, sia ai comuni, che con gli sportelli decentrati catastali svolgono funzioni di erogazione del servizio il cui contenuto e natura giuridica sono identici a quelle svolte dagli uffici provinciali del Catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Sen. Luciano Rossi

Signonibilità delle planimetrie catacia il per i comuni

DOPO L'ARTICLE 3

Aggiungere il seguente articolo

* ART. 3-615

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

MOTIVAZIONE

La fornitura ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) delle planimetrie catastali degli immobili siti nei territori di competenza caria da comune a comune sulla base di elementi non uniformi. Si ritiene pertanto necessario che la prassi della fornitura delle planimetrie vada consolidata e disciplinata in apposito decreto dei direttore dell'agenzia, con l'obiettivo anche di garantire, a tutti i comuni del territorio nazionale, senza ingiustificate differenziazioni, l'accesso alle planimetrie con modalità da condividere con Anci.

Sen. Luciano Rossi

DOPO L'ARTICLE 3

Aggiungere il seguente **articolo**:

" ART. J-bis

- 1.Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.
- 2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente comma: 125 bis. Per l'anno 2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informazioni previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo.

Sen. Luciano Rossi

DOA L'ARTIGE 3

Aggiungere il seguente articolo:

4 ART. 3-615

Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488,489 e 490.

MOTIVAZIONE

L'emendamento chiede l'abrogazione dell'articolo 1, commi 488, 489 e 490 della legge di stabilità 2013 (228/2012) per mantenere al 4% l'IVA per le prestazioni di servizi sociosanitari ed educativi resi dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale successivi al primo gennaio 2014.

Sen. Luciano Rossi

Art.4

Sopprimere l'articolo

BERTOROTTA

Art.4

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.4

(Reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

BERTOROTTA

Art.5

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: "operazioni di riciclo", aggiungere le seguenti: " tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti,"

NUGNES My

Art. 5

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Evell, Dilistop URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Art.5

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento."

NUGNES

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Maugili

1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Mangili, Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta,

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di Tares) Obbligo di invio modelli

Il comma 4 è soppresso.

MOTIVAZIONE

Il comma 4 obbliga i Comuni all'invio di un "modello di pagamento" per la riscossione "dell'ultima rata del tributo", sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie eventualmente emanate in applicazione delle innovazioni introdotte dal dl 102.

Tale obbligo appare incongruo ed inutilmente lesivo dell'autonomia comunale in materia di gestione delle proprie entrate, anche considerando il fatto che in molti casi la riscossione dell'ultima rata è ormai prossima e che le forme di comunicazione adottate dai Comuni possono autonomamente assicurare l'adeguata pubblicità di eventuali variazioni.

Il mantenimento in vigore della disposizione in oggetto avrebbe l'effetto di obbligare i Comuni che stanno in questo periodo procedendo alla regolamentazione del Tares e che intendano avvalersi dei nuovi criteri direttivi a ritardare la scadenza di pagamento dell'ultima rata, anche nei casi in cui la forma di pagamento già adottata dal Comune non preveda invii preventivi di "modelli" o quando tale invio preventivo, per le dimensioni dell'ente o per le modalità di assistenza diretta adottate, rendano superfluo tale adempimento.

Appare invece ragionevole dare enfasi ai principi della buona fede reciproca tra ente impositore e contribuente, prevedendo la non applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento se il Comune decide di non inviare a ciascun contribuente il modello precompilato con l'indicazione dell'importo a saldo da versare pur avvalendosi delle disposizioni innovative sulla graduazione delle tariffe di cui all'articolo 5.

Tale dispositivo è ora previsto dal comma 4-bis, già inserito da un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati di seguito riportato:

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

eno Rossi

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 5

Al comma 4, dopo le parole: "dell'ultima rata del tributo", aggiungere le seguenti: ", comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,".

SEN. ZELL

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTO

5,6

LINEE DI INTERVENTO

RAZIONALIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI TARES RELATIVA ALLA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Emendamento

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "dell'ultima rata del tributo" sono inserite le seguenti: ", comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,".

Motivazioni

Al fine di evitare inutili complicazioni ai contribuenti viene stabilito che il versamento della quota di maggiorazione TARES, riferibile al finanziamento dei servizi indivisibili, avverrà unitamente all'ultima rata del tributo sulla base del modello di pagamento predisposto ed inviato dal comune.

5.7

Sen. Luciano Rossi

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Hulgorelli

4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del tributo, esclusa la maggiorazione,» e le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalla seguente: «precedenti».

Bulgarelli, Bertorotta, Vacciano, Molinari, Bottici, Pepe, Lezzi, Mangili

LINEE DI INTERVENTO

SOPPRESSIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA TARES RIFERIBILE AI SERVIZI INDIVISIBILI

Emendamento

All'articolo 5, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-bis.1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso."

Motivazioni

Al fine di evitare ulteriori incrementi della pressione fiscale, in un contesto di grave crisi economica e di liquidità per il sistema delle imprese, ed in attesa della complessiva riforma del tributo TARES, con decorrenza 2014, si propone di abolire la maggiorazione di 30 centesimi di euro al mq., prevista per il 2013.

Si tenga inoltre presente che il passaggio da TARSU/TIA a TARES determina, anche in assenza della citata maggiorazione, già forti incrementi in relazione alla tariffa richiesta per il servizio smaltimento rifiuti.

L'emendamento necessita di copertura pari ad 1 miliardo di euro.

5. 9

Sen. Luciano Rossi

5.10

Disciplina IMU e Tares

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di Tares) Modifiche al comma 4-quater

Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole da "In deroga" a "decreto-legge" sono sostituite dalle parole: "In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge";
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- "3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente, entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori."

MOTIVAZIONE

Le modifiche apportate al dl 102, nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei deputati, anche in accoglimento di proposte dell'Anci, hanno avuto l'effetto di eliminare alcuni dei dubbi applicativi sulle nuove modalità per la determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e per la graduazione delle tariffe, rendendo possibile l'utilizzo degli stessi criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore per tale anno, ferma restando la formale applicazione della Tares già nel 2013.

Nella formazione del comma 4-quater sono intervenuti diversi emendamenti via via approvati, a seguito dell'iniziale previsione della facoltà di mantenere ancora per il 2013 il regime di prelievo Tarsu. Tale previsione è stata poi superata e sostituita con la facoltà adottare i criteri previgenti (in regime Tarsu o Tia,) facoltà che, opportunamente, coinvolge la totalità dei Comuni e non solo quelli che applicavano la Tarsu.

Appare pertanto necessario modificare il riferimento, rimasto in apertura del comma 4-quater, alla deroga del comma 46, art. 14, del dl 201 istitutivo della Tares. La norma derogata riguarda infatti l'abolizione dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2), nonché dell'addizionale ECA già applicabile alla Tarsu riscossa tramite ruolo, e risulta in contraddizione sia con l'intento di limitare gli incrementi di pressione fiscale, sia con il prosieguo del comma 4-quater medesimo che nella attuale versione non prevede il mantenimento della Tarsu.

Il secondo periodo del comma 4-quater, così come uscito dall'Aula della Camera, appare parimenti incongruo, consentendo apparentemente l'applicazione della Tarsu e collegandola alla possibilità di derogare alla copertura integrale del costo del servizio.

Anche il tema dell'immediato obbligo di copertura del costo del servizio costituisce motivo di preoccupazione e di spinta ad aumenti della pressione locale per la generalità dei Comuni e non soltanto per quelli che adottavano la Tarsu fino al 2012. La modifica proposta consente a tutti i Comuni di raggiungere gradualmente la copertura integrale del costo del servizio rifiuti nell'arco del triennio 2013-2015.

5

102

Sen. Luciano Rossi

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 5, dopo il comma 4-quater, sono infine aggiunti i seguenti:

4 quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 bis_ L'aliquota dibase per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

4 sexies All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

4 septies. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

AS 1107

EMENDAMENTO

Art. 5

Aggiungere i seguenti commi:

«4-quinquies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

4-sexies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9% del tributo sui rifiuti.

4-septies. Sono abrogati i co. 9, 10 e 13 dell'art. 14 del decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili.»

Sen. Anna Bonfrisco



DDL 1107 Art. 5

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-quater bis. All'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

<<g-bis.) Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità.>>

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN Berger

DDI 1107

Art. 5

(Disposizioni in materia di TARES)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

<4-quater bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da «nelle regioni» a «di Bolzano.» sono sostituite dalle seguenti «nelle province autonome di Trento e di Bolzano.» e le parole «Per le predette regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti «Per le predette province autonome».</p>

Sen/Lanièce, Sen Buemi, Sen. Fravezzi, Sen. Panizza, Sen. Zeller, Sen. Berger

Art.5

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

"4-quinquies. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012."

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Selfth

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 5

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quater-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13.»

SEN. BERGER

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTO

STV. FRAVETT

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente:

Louna

Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Beliot

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

All'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.L. 8 Aprile 2013, n.35, sostituire le parole "delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso" con le parole "del tributo, esclusa la maggiorazione".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente

1 on hisolo

5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole "alla tariffa determinata", aggiungere le parole "A partire dall'anno 2014".

All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot



EMENDAMENTI AS 1107

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Art.6

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:

"La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche beneficiarie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi".

NUGNES

Nupr S

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'abitazione principale aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

Molinori

Art. 6

Al comma 1, lettera a) , capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole:" preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C," aggiungere le seguenti:

", che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,"

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO Tetretis Stele

EMENDAMENTI A.S. 1107

ART. 6

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

EMENDAMENTI AS 1107

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Art.6

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:

"La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni".

6.5

NUGNES

Nupres

EMENDAMENTI AS 1107

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Art.6

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1 gennaio 2014."

6.6

NUGNES

Nufres

117

AS. 1107

Conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

ART, 6

Dopo il comma I, aggiungere il seguente:

1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.

Relazione illustrativa

L'obbligo di effettuare le cosiddette visure ipotecarie ha sempre fatto parte, tradizionalmente, dell'oggetto della prestazione d'opera professionale del notaio, anche senza uno specifico incarico delle parti, per individuare esattamente il bene ed accertarne la provenienza e la libertà da pesi o vincoli che possano inficiare la validità o l'efficacia del trasferimento o diminuire il valore del-bene negoziato (ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù, vincoli, ecc.).

Attualmente, l'inosservanza di detto obbligo è fonte di responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento della prestazione d'opera intellettuale demandatagli dal cliente, con conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato. Tuttavia, affinché il notaio possa rispondere non solo nei confronti del suo cliente, cui lo lega il rapporto contrattuale, ma anche nei confronti dei successivi cessionari della posizione creditoria del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto, risulta evidentemente necessaria una norma di legge che preveda tale responsabilità, a prescindere da un previo rapporto contrattuale che faccia sorgere i relativi obblighi professionali a carico del notaio.

L'emendamento che si presenta è quindi volto ad assicurare la certezza della circolazione giuridica dei crediti ipotecari erogati dal sistema bancario.

E' opportuno ricordare che, ai sensi della legge n. 89/1913, tutti i notai sono coperti da polizza di assicurazione stipulata con gara europea dal Consiglio nazionale del Notariato, pertanto l'emendamento in discorso aggiunge una garanzia di sistema alle cartolarizzazioni.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nessun onere aggiuntivo a carico delle parti interessate.

6.7

Sen, Luciano Rossi

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto."

D'ALI'



Relazione illustrativa

L'obbligo di effettuare le cosiddette visure ipotecarie ha sempre fatto parte, tradizionalmente, dell'oggetto della prestazione d'opera professionale del notaio, anche senza uno specifico incarico delle parti, per individuare esattamente il bene ed accertarne la provenienza e la libertà da pesi o vincoli che possano inficiare la validità o l'efficacia del trasferimento o diminuire il valore del bene negoziato (ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù, vincoli, ecc.). Attualmente, l'inosservanza di detto obbligo è fonte di responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento della prestazione d'opera intellettuale demandatagli dal cliente, con conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato. Tuttavia, affinché il notaio possa rispondere non solo nei confronti del suo cliente, cui lo lega il rapporto contrattuale, ma anche nei confronti dei successivi cessionari della posizione creditoria del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto, risulta evidentemente necessaria una norma di legge che preveda tale responsabilità, a prescindere da un previo rapporto contrattuale che faccia sorgere i relativi obblighi professionali a carico del notaio. L'emendamento che si presenta è quindi volto ad assicurare la certezza della circolazione giuridica dei crediti ipotecari erogati dal sistema bancario.

E' opportuno ricordare che, ai sensi della legge n. 89/1913, tutti i notai sono coperti da polizza di assicurazione stipulata con gara europea dal Consiglio nazionale del Notariato, pertanto l'emendamento in discorso aggiunge una garanzia di sistema alle cartolarizzazioni.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nessun onere aggiuntivo a carico delle parti interessate.

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è

aggiunto il seguente:

Bollia'

«6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

Bottici, Molinari, Vacciano, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

All'articolo 6, al comma 2, aggiungere infine le parole "di cittadinanza italiana".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

Molivari

AS 1107

Art. 6

Al comma 3, sostituire le parole:"10 milioni" con le seguenti:"40 milioni".

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere infine, il seguente periodo:

"All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero."

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il

seguente:

Mary li

«6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

6.13

Mangili, Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta,

AS 1107

Art. 6

Al comma 4, sostituire le parole:"50 milioni" con le seguenti:"80 milioni".

Marad

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere infine il seguente periodo:

"All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero."

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFAN

Art. 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

Al comma 5 le parole "dove siano già stati attivati" sono sostituite con le seguenti "al fine di attivare" e le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite con le seguenti "previa acquisizione dell' intesa in sede di Conferenza Unificata".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario in quanto i comuni, stante la difficile congiuntura, solo in pochissimi casi sono riusciti ad attivare bandi del tipo di quelli cui si riferisce la norma. Si ritiene pertanto più opportuno incentivare la loro attivazione ex novo piuttosto che privilegiare la concentrazione delle risorse solo su quelli che li hanno già attivati.

Inoltre l'importo stanziato per far fronte a questa emergenza è piuttosto esiguo. Si stima che la somma di 20 milioni di Euro possa aiutare a tamponare tra i 2500 e i 3000 casi quando, la sola città di Torino ne presenta circa 4000. Per questo motivo appare particolarmente importante che l'allocazione di dette risorse sia estremamente puntuale e selettiva e debba essere determinata anche con la partecipazione dei comuni e quindi dell'ANCI che li rappresenta in Conferenza Unificata.

Sen Luciano Rossi

All'art. 6 comma 5, al terzo periodo la parola "sentita la Conferenza" è sostituita dalla parola "d'intesa con la Conferenza".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

All'articolo 6, al comma 5, i periodi dopo le parole "sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppressi.

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

All'articolo 6, al comma 5, sopprimere il quinto ed-il sesto periodo

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

AS 1107

Emendamento

Art. 6.

"Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

aRoundell

Lanzillotta

Motivazione

La Camera dei deputati, con un'esigua maggioranza, ha respinto la proposta di cancellare dal testo del decreto legge n.101 del 2013, come modificato dalle Commissioni referenti, la previsione di una graduazione, affidata ai Prefetti, degli sfratti per morosità incolpevole.

the state of the s

La graduazione prefettizia (per la quale la norma non prevede nè limiti di tempo nè modi) viene ad aggiungersi a quelle operate dalla Magistratura, e di fatto, anche dai singoli Uffici giudiziari procedenti. Si tratta di una disposizione inconstituzionale e contraria alla certezza del diritto, dato che un provvedimento del Giudice di fissazione dello sfratto può essere posto nel nulla da una autorità amministrativa.

EMENDAMENTO ALL'ATTO SENATO 1107 (DECRETO-LEGGE 102/'13)

L'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, è soppresso.

ILLUSTRAZIONE

La Camera dei deputati, con un'esigua maggioranza, ha respinto la proposta di cancellare dal testo del decreto-legge n. 102/'13, come modificato dalle Commissioni referenti, la previsione di una graduazione – affidati ai Prefetti – degli sfratti per morosità incolpevole. Hanno votato a favore della soppressione PdL, Lega, Scelta civica, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Hanno votato contro Pd e Sel.

La graduazione prefettizia (per la quale la norma non prevede né limiti di tempo né modi) viene ad aggiungersi a quelle operate dalla Magistratura e, di fatto, anche dai singoli Ufficiali giudiziari procedenti. Si tratta_di una disposizione palesemente incostituzionale (cfr. nota allegata) e contraria alla certezza del_diritto, dato che un provvedimento del Giudice di fissazione dello sfratto può essere posto nel nulla da una autorità amministrativa.

La posizione dei partiti che hanno voluto il mantenimento della graduazione prefettizia è aggravata dal fatto che gli stessi gruppi avevano in precedenza respinto la proposta di collegare la morosità incolpevole ad oggettive situazioni predefinite (perdita del posto di lavoro, malattia grave protratta nel tempo ecc.) così che la morosità in questione potrà collegarsi a qualsiasi difficoltà, vera o inventata.

Luciano Rossi

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

CARRARO

Ufficio Officio Legislativo VIETO

ILLUSTRAZIONE

Honeslanes D'ALÍ MANO

La graduazione prefettizia (per la quale la norma non prevede né limiti di tempo né modi) verrebbe ad aggiungersi a quelle operate dalla Magistratura e, di fatto, anche dai singoli Ufficiali giudiziari procedenti. Probabilmente la norma è incostituzionale (cfr. nota allegata).

E' giusto che i proprietari di case possano contare sulla certezza del diritto, tenuto anche conto che negli ultimi anni sono stati assoggettati ad un consistente aumento d'imposte.

EMENDAMENTO ALL'ATTO SENATO 1107 (DECRETO-LEGGE 102/'13)

L'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, è soppresso.

ILLUSTRAZIONE

La Camera dei deputati, con un'esigua maggioranza, ha respinto la proposta di cancellare dal testo del decreto-legge n. 102/13, come modificato dalle Commissioni referenti, la previsione di una graduazione – affidati ai Prefetti – degli sfratti per morosità incolpevole. Hanno votato a favore della soppressione PdL, Lega, Scelta civica, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Hanno votato contro Pd e Sel.

La graduazione prefettizia (per la quale la norma non prevede né limiti di tempo né modi) viene ad aggiungersi a quelle operate dalla Magistratura e, di fatto, anche dai singoli Ufficiali giudiziari procedenti. Si tratta di una disposizione palesemente incostituzionale (cfr. nota allegata) e contraria alla certezza del diritto, dato che un provvedimento del Giudice di fissazione dello sfratto può essere posto nel nulla da una autorità amministrativa.

La posizione dei partiti che hanno voluto il mantenimento della graduazione prefettizia è aggravata dal fatto che gli stessi gruppi avevano in precedenza respinto la proposta di collegare la morosità incolpevole ad oggettive situazioni predefinite (perdita del posto di lavoro, malattia grave protratta nel tempo ecc.) così che la morosità in questione potrà collegarsi a qualsiasi difficoltà, vera o inventata.

Ufficio EL Legislativo A Coatn'y O VIH

GASPARRI

AS 1107

Art. 6

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Joseph

"6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social housing del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e ".

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

6.23



Toh Min She

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di «nuova costruzione». Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di «nuova costruzione» si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009.

γacciano, Bottici, Pepe, Molinari, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

EMENDAMENTO DDL 1107

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art.6-bis.

- 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:
 - <<All' articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;">>>.
- 2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

6.0.1

EMENDAMENTO DDL 1107

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art.6-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

<<All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.">>>

- Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- 3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

ZIN, Berger 6.0.Z

EMENDAMENTO DDL 1107

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art.6-bis.

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:
 - <<All' articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;"».</p>
- 2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN Berger

6.0.3

EMENDAMENTO DDL 1107

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art.6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

<< All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con-modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".>>

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, Berger

6.0.4

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN, LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. PALERTO

LINEE DI INTERVENTO

MODIFICA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE IMU SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

Emendamento

All'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013"

Motivazioni

La decisione di spostare dal 28 ottobre al 30 novembre 2013 la data entro cui devono essere assunte le delibere comunali per la fissazione delle detrazioni e delle aliquote IMU valevoli per il 2013 è incompatibile con le esigenze degli operatori che assistono i contribuenti negli adempimenti ma, ancor di più, con la necessità dei contribuenti stessi di conoscere, per tempo, l'importo da versare.

Si tratta, infatti, di dati indispensabili per l'effettuazione del calcolo del tributo comunale, il cui versamento a saldo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2013.

E' necessario, pertanto, anticipare il suddetto termine come pure mantenere l'obbligo di pubblicare le citate deliberazioni nel Portale del dipartimento delle politiche fiscali in luogo della sola pubblicazione sul sito del comune.

Si ritiene, infatti, che dieci giorni lavorativi siano assolutamente insufficienti per elaborare milioni di versamenti attraverso sistemi informatici resi, peraltro, obbligatori per i pagamenti tributari delle imprese.

A tal fine, nell'emendamento proposto, viene previsto l'obbligo di invio delle citate deliberazioni al Portale del federalismo fiscale entro il 3 novembre e la loro pubblicazione entro il 10 novembre 2013.

Son. Luciano Rossi



8

AS 1107

EMENDAMENTO

ART. 8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6-dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Sen. Anna Bon risco



ATTO SENATO N. 1107

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ÎMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

EMENDAMENTO

ANTICIPO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI IMU PER L'ANNO 2013

- 1. All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
- "2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. "

Relazione illustrativa

L'articolo 8, comma 1 del decreto legge n. 102/2013, ha differito al 30 novembre la scadenza del termine per i Comuni per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno corrente per consentire agli stessi di acquisire elementi di certezza sull'entità delle proprie entrate.

Per effetto di tale differimento, è previsto che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU, nonché i relativi regolamenti attuativi, acquistino efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Comune, in deroga all'articolo 13, comma 13-bis del DL n. 201/2011 (che prevedeva l'invio delle predette delibere e regolamenti comunali in materia IMU al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine del 28 ottobre).

La norma originale non precisava una scadenza per la pubblicazione da parte dei Comuni delle predette delibere sui loro siti istituzionali, ma in realtà tale termine era implicitamente individuato nel 30 novembre 2013. Nella relazione accompagnatoria al DDL di conversione presentato alla Camera dei Deputati, infatti, si chiariva che il differimento al 30 novembre del temine di approvazione del bilancio dei Comuni per l'anno 2013 comportava lo slittamento a tale data anche degli altri adempimenti connessi al predetto differimento.

E' di tutta evidenza che, per approvare il bilancio entro il 30 novembre, i Comuni devono aver contabilizzato in bilancio entro tale data le entrate IMU attese per l'anno 2013. Di conseguenza, si ritiene possibile che i singoli Comuni predispongano, sempre entro tale data, anche le delibere che fissano le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'IMU dovuta per il 2013.

A seguito delle modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, invece è stato previsto il differimento del termine di pubblicazione di tali delibere al 9 dicembre, senza più alcuna connessione con il termine di approvazione del bilancio per l'anno 2013 e concedendo ai Comuni ulteriori 9 giorni per caricare sui loro siti istituzionali le delibere IMU.

Tale differimento al 9 dicembre, tuttavia, non tiene in considerazione il fatto che per soggetti con una capillare diffusione sul territorio del proprio patrimonio immobiliare, diventa praticamente

Son, Luciano Rassi

impossibile effettuare il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale nei termini di scadenza, attualmente fissati al 16 dicembre.

Tali contribuenti dovranno verificare, entro pochi giorni dalla predetta scadenza, sui siti istituzionali dei circa 8.000 Comuni italiani se sono state pubblicate nuove delibere che modifichino l'aliquota o la detrazione IMU e predisporre in breve tempo i relativi versamenti. A margine si segnala come la pubblicazione sul sito nazionale del MEF delle delibere di tutti i Comuni comportasse un'evidente semplificazione degli adempimenti fiscali.

A ciò si aggiungono che affronte anno le medesime difficoltà anche società di software che forniscono sistemi informatici di gestione degli adempimenti fiscali per tutte le imprese (in particolare per le PMI), che dovranno operare modifiche e aggiornamenti necessari per il calcolo e il pagamento dell'imposta municipale propria, con tempi non compatibili con la scadenza prossima del 16 dicembre.

Per tali ragioni si propone di ristabilire al 30 novembre il termine per i Comuni per la pubblicazione sui loro siti istituzionali delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria.

L'emendamento non produce effetti in termini di gettito e consente di realizzare una semplificazione degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti in conformità ai principi che devono guidare la riforma del nostro sistema tributario, contenuti nel Disegno di legge delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, attualmente in discussione al Senato della Repubblica (A.S. n. 1058).

Sen. Luciano Prossi

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 8, al comma 2, sostituire le parole "9 Dicembre" con le parole "4 Dicembre"

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

AS 1107

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

Sen. Anna Bonfrisco



EMENDAMENTO

ART.8

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al **23 dicembre**, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

D'ALI'

4.8



Relazione illustrativa, slittamento del termine di versamento dell'imu per l'anno 2013

L'articolo 8 del decreto legge n. 102/2013, differisce al 30 novembre la scadenza del termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno corrente per consentire agli stessi di acquisire elementi di certezza sull'entità delle proprie entrate.

Inoltre, a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede di esame da parte della Camera dei Deputati, è stato previsto che per il 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU sono efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Comune (e non più sul sito del MEF), la quale dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2013 e non più entro il 30 novembre.

Tale differimento al 9 dicembre, tuttavia, non tiene in considerazione il fatto che per soggetti con una capillare diffusione sul territorio del proprio patrimonio immobiliare, diventa praticamente impossibile effettuare il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale nei termini oggi fissati al 16 dicembre.

Infatti, dovranno verificare, fino a pochi giorni prima della predetta scadenza per il versamento della seconda rata, sui singoli siti istituzionali dei Comuni se sono state pubblicate nuove delibere che modifichino l'aliquota o la detrazione IMU e predisporre in breve tempo i relativi versamenti.

A ciò si aggiungono le difficoltà per le società di software che devono operare modifiche e aggiornamenti dei sistemi informatici da tutte le imprese, necessari per il calcolo e il pagamento dell'imposta municipale propria, con tempi non compatibili con la scadenza prossima del 16 dicembre.

Per tali ragioni si propone, in via eccezionale per l'anno 2013 lo slittamento dal 16 dicembre al 30 dicembre del termine per il versamento della seconda rata IMU, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'emendamento non produce effetti in termini di gettito per i comuni, posto che il gettito derivante dalla seconda rata IMU sarà comunque incassato entro la chiusura dell'esercizio 2013.

ATTO SENATO N. 1107

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

EMENDAMENTO

SLITTAMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMU PER L'ANNO 2013

1. All'articolo 8, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al **23 dicembre**;-in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Relazione illustrativa

L'articolo 8 del decreto legge n. 102/2013, differisce al 30 novembre la scadenza del termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno corrente per consentire agli stessi di acquisire elementi di certezza sull'entità delle proprie entrate.

Inoltre, a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede di esame da parte della Camera dei Deputati, è stato previsto che per il 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU sono efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Comune (e non più sul sito del MEF), la quale dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2013 e non più entro-il 30 novembre.

Tale differimento al 9 dicembre, tuttavia, non tiene in considerazione il fatto che per soggetti con una capillare diffusione sul territorio del proprio patrimonio immobiliare, diventa praticamente impossibile effettuare il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale nei termini oggi fissati al 16 dicembre.

Infatti, dovranno verificare, fino a pochi giorni prima della predetta scadenza per il versamento della seconda rata, sui singoli siti istituzionali-dei Comuni se sono state pubblicate nuove delibere che modifichino l'aliquota o la detrazione IMU e predisporre in breve tempo i relativi versamenti.

A ciò si aggiungono le difficoltà per le società di software che devono operare modifiche e aggiornamenti dei sistemi informatici da tutte le imprese, necessari per il calcolo e il pagamento dell'imposta municipale propria, con tempi non compatibili con la scadenza prossima del 16 dicembre.

Per tali ragioni si propone, in via eccezionale per l'anno 2013 lo slittamento dal 16 dicembre al 23 dicembre del termine/per il versamento della seconda rata IMU, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma/3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'emendamento non produce effetti in termini di gettito per i comuni, posto che il gettito derivante dalla seconda rata IMU sarà comunque incassato entro la chiusura dell'esercizio 2013.

Sen. Luciano Prossi

A.S.

1107

ART. 8

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3. Bis all'articolo 14, comma 31 ter, lettera b) decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1°gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Sen. Davico

Sen. Comaroli

Sen. Bellot

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 8

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SETY, PALERICO

SETT. FRAVEYS

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

AL 8_bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012, le parole "entro il 31 Marzo 2013" sono sostituite dalle parole "entro il 31 Dicembre 2014".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

8.0.1

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo per le Autonomie (SVP - UV - PATT - UPT) - PSI - MAIE

AS 1107

ART. 9

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti."

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

JEM. FRAVENT

S. 1

Armonizzazione bilanci

Art. 9 (Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

All articolo de comma 4 sostituire le parole "30 settembre" con le seguenti "15 novembre"

MOTIVAZIONE

Il provvedimento stabilisce che l'entrata in vigore dell'armonizzazione dei bilanci sia posticipata al 2015 e proroga di un anno la fase di sperimentazione consentendo l'ingresso a nuovi enti che ne facciamo richiesta entro il 30 settembre.

Considerando l'impegno di cui tale riforma necessita, si chiede di dare più tempo ai comuni per valutare se fare richiesta di prendere parte alla fase di sperimentazione prorogando il temine per la comunicazione al 15 novembre.

Ten: Luciano Kossi

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.

Molinari, Vacciano, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

Al comma 9 dell'art.9 sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di

cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Emendamento sul bilancio consolidato

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 7118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per

cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo

MOTIVAZIONE

La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli entilocali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento, pur
riconoscendo l'esigenza di consolidare i-dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario
procedere secondo le reali possibilità da parte degli enti di introdurre un adempimento molto innovativo e del
tutto nuovo per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da
consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento, ossia la partecipazione pubblica di maggioranza
e/o che siano titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per
cento del valore della produzione. La formulazione dell'emendamento riprende le fattispecie individuate dal
Disegno di Legge di Stabilità 2014 approvato dal Governo.

Sono, infine, prorogati i termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.

3.5

Sen. Luciano Rossi

Emendamenti ammortamento deficit

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

In fine ,

All'articolo daggiungere il seguente comma:

inserre

All'articolo , Jopo il comma 9, aggiungero il seguente comma:

Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM-28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

MOTIVAZIONE

Il riaccertamento dei residui può comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili, pur avendo nel passato contabilizzato correttamente e in coerenza con l'ordinamento contabile allora vigente. L'emendamento prevede che l'eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui possa essere assorbito in un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario come stabilito dai nuovi principi contabili.

Emendamento su principi

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

MOTIVAZIONE

Durante la fase della sperimentazione potrebbe rilevarsi la necessità di modificare il DPCM 28 dicembre 2011 con strumenti legislativi tali da rendere immediatamente operative le eventuali modifiche all'impianto normativo che gli enti sperimentatori devono rispettare.

Sen' Luciano Rossi

Emendamento sulle date di approvazione del rendiconto

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Al comma 9-bis dell'articolo 9, alla fine del primo periodo aggiungere: "e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio"

MOTIVAZIONE

L'emendamento specifica meglio i termini di approvazione del rendiconto per gli enti in sperimentazione e a regime, stabilendo come termine massimo per l'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali il 31 maggio di ogni anno..

90

EMENDAMENTI AS.1107

ART.9

Sopprimere il comma 9-ter

Booker

BOTTICI, CATALFO

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

Art. 9

Dobo il All'art.9 quater le aggiunt d'il seguente comma:

periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'art. 9 & infine aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";
- b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi-previsti dal patto di stabilità interno";
- c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";
- d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli_obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"."

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento parametri deficitarieta'

ARTICOLO 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Dops il eeuwe 9-que fer,
All'articolo q'aggiungere il seguente comma:

Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

MOTIVAZIONE

La riforma della contabilità condiziona interventi sul bilancio che portano gli enti sperimentatori a registrare situazioni che il testo unico degli enti locali monitora. In particolare gli enti in sperimentazione, per effetto della nuove regole contabili, si trovano in condizioni di disequilibrio e in base al testo unico potrebbero risultare strutturalmente deficitari. La situazione di deficitarietà è legata solo al cambio delle regole contabili, con la vecchia contabilità infatti risulterebbero "sani".

Pertanto con il presente emendamento si chiede per gli enti in sperimentazione che non si applichino le norme relative agli enti strutturalmente deficitari, almeno fino a quando non entra a regime la riforma dell'armonizzazione dei bilanci.

Emendamento AS 1107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma





1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario".

Relazione

La proposta emendativa ha l'obiettivo di tutelare meglio il risparmio, di provenienza nazionale e internazionale, investito in azioni di società quotate estendendo l'obbligo dell'Offerta pubblica d'acquisto (Opa) totalitaria al cambiamento del controllo di fatto fondato su una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30% del capitale ordinario. In questo modo viene assicurata la tutela del risparmio che, si ricorda, è un valore di rango costituzionale.

L'accertamento delle situazioni di controllo di fatto, di cui sopra, è affidato alla Consob sulla base di una norma non ambigua, e cioè tale da evitare interpretazioni discrezionali. L'accertamento fa infatti riferimento alla nomina di amministratori in grado di esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale. Questa definizione comprende sia la nomina degli amministratori delegati e dei presidenti esecutivi sia la nomina di un numero di consiglieri tale da ottenere la maggioranza deliberante del consiglio di amministrazione.

L'emendamento attribuisce inoltre alle società la facoltà di modificare la soglia fissa per l'obbligo dell'Opa, ferma restando la seconda soglia determinata dal controllo di fatto.

L'urgenza del provvedimento è motivata dal caso Telco, una finanziaria che esercita il controllo di fatto su Telecom Italia ed è ora oggetto di transazioni finanziarie in fieri che escludono le minoranze azionarie della stessa Telecom Italia.

Secondo le informazioni fornite da Telco al mercato, l'accentramento del controllo in capo alla società Telefonica avverrà a partire dal 1° gennaio 2014 con l'attribuzione dei diritti di voto alle azioni Telco di classe C emesse in occasione del recente aumento di capitale riservato alla stessa Telefonica.





Fino a quel momento, la modifica dell'articolo 106 del Testo unico della finanza sull'Opa obbligatoria non avrebbe effetti retroattivi sul caso Telco-Telecom. A certificare la correttezza di questa lettura della norma è stato lo stesso presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nell'audizione davanti alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato.

L'introduzione di una seconda soglia, legata al controllo di fatto, per far scattare l'obbligo dell'Opa andrà a modificare il quadro normativo entro il quale oggi si reggono gli assetti azionari non solo di Telecom Italia ma anche di non poche primarie società quotate in Borsa.

L'emendamento quindi migliora la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2004/25/CE facendo tesoro dell'esperienza maturata in altri Paesi, tra cui, in particolare, la Spagna.

TERO MATTEOLI

Sen. Massimo Mucchetti

SUSTA

Sen. Valeria Fedel: Valeria Jeoleh

Sen. Linda Lanzillotta

SCI MUSICIFIO GASONREI

5 160 1

Art. 10

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole

«Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS.»

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO Jevelli-

Art. 10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'art. 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 2, il comma 1 è soppresso.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

10.Z

AS 1107

Art. 11

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»).

- 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
- «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10. è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
- a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
- b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto Pag. 1191988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO,

AL. A

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 12

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<6.bis Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, commal, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. >>>

Lezzi, Vacciano, Molinari, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Bertorotta, Mangili, Catalfo

Art. 13

Al comma 1, capoverso << comma 10>>, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento aggiungere le seguenti: e alla Corte dei Conti.

Bouth

Cevelli-i glishfor URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 13, comma 9, le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2013".

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Art. 13

Al comma 9, sostituire le parole "28 febbraio 2014 CONTROLLE CONTR

Art. 13

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Modifiche DL pagamenti - riassegnazione somme attribuite

Art. 13 (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma

"Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo. "

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone che le somme che gli Enti locali hanno ottenuto alla Cassa Depositi e Prestiti con il riparto del 15 Maggio 2013, ma poi non hanno sottoscritto rinunciandovi formalmente, vegano destinate ad incrementare la «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto 2014 disposto dal comma 8 dell'articolo 13. In questo modo si ottimizzano le risorse messe a disposizione per realizzare i pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni garantendone impiego.

Sen. Luciano Rossi

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

9_bis Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013, dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole" richiesta equivalente di pagamento" sopprimere" entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Emendamento A.S. 1107/ D.L. 102/2013

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

9 bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

AS 1107

Art. 13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis

« Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

Brell

13.0.1

DOPO L'ARTIGG 13 MARGAGOR AGGIUNGERA

EMENDAMENTO 4 SAGURATE

ART 13-615

L'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato.

ILLUSTRAZIONE

Dal 5 agosto non si stipulano più contratti di locazione e pochi di compravendita (qualche notaie sì, qualche altro no). È una situazione paradossale. Discende dall'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 19.8.'05 n. 192, introdotto dalla legge 3.8.'13 m. 90, di conversione del decreto-legge 4.6.'13, n. 63: "L'attestato di prestazione mergetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti".

Ma l'attestato di "prestazione" energetica non si può ancora fare e non tutti si fidano ad allegare quelli della precedente legge, attestati di "certificazione" energetica.

Al fine di far riprendere le contrattazioni, è necessario abrogare il precitato comma 3-bis. Il Governo, per bocca del Sottosegretario Baretta, si era impegnato in Senato ad eliminare la disposizione sulla nullità alla prima occasione utile. Ma, ad oggi, non risulta che abbia assento alcuna iniziativa per abrogare la norma.



GASPARRI

13.0.2

179

Emendamento A.S. 1107 / D.L. 102/2013

Alarticolo 13 aggiungere infine il seguente:

CL ART 17-615

All'articolo 204 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sostituire le parole "per gli anni 2012

e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole "a decorrere dall'anno 2012" 🍑

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

13.0.3

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 14

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonchè le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Mangili, ルパいしてら

Halrer

A.S. 1107 - EMENDAMENTO

Art. 14

Sopprimere l'articolo.

Julgarelli'

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."

Bulgarelli,Molinari, Vacciano, Bottici, Pepe, Lezzi, Bertorotta, Mangili 1 NU4ルモム

Sopprimere l'articolo

- e, conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
- "e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;"
- e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
- "4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23% »;
- b) al comma 3-bis, primo-periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del-20 per cento» sono sostituite dalle-seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23%».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del-presente decreto legge."

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Art. 14.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:


"2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine".

COMPAGNONE, BILARDI, FERRARA Mario, Giovanni MAURO

Art. 14.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine".



EMENDAMENTI AS 1107

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Art.14

Al comma 2, sostituire le parole "al 25 per cento" con le seguenti "60 per cento".

NUGNES

Nupres

Emendamento A.S. 1107/ D.L. 102/2013

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole "20 per cento" con le parole "80 per/cento"

Sen. Bellot

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Art. 14.

Aggiungere il seguente comma:

2-quater. "Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013".

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: 300 milioni di euro fino a: investimenti fissi lordi con le seguenti: 149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi.

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFIARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni di euro con le seguenti: 625.873.671 euro per l'anno 2013.

Conseguentemente al medesimo comma:

1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci: LF 266/2005, articolo 1, comma 251 – Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 – Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 – Fondo personale amministrazione finanziaria.

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.,810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

79/1/

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 375,8 milioni.

Conseguentemente al medesimo comma:

- 1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo1, comma 86 Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.
 - 2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLÍNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 620,8 milioni di euro.

Conseguentemente al medesimo comma:

- 1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.
 - 2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 625,8 milioni.

Conseguentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELMNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge.

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO